

APPROFONDIMENTO 7

Assenza per malattia di un candidato e sessione suppletiva di esame

In presenza di situazioni particolari le disposizioni relative all'esame conclusivo del primo ciclo spesso appaiono carenti. In assenza di norme specifiche, occorre agire per analogia facendo riferimento alle annuali ordinanze relative agli esami conclusivi del secondo ciclo¹.

Si esaminano di seguito alcuni casi particolari.

Può succedere che vi siano candidati assenti, per motivi gravi e documentati, alle prove di esame. In questo caso l'OM 90/2001 all'art. 6, c.1 precisa che vanno predisposte dalla Commissione d'esame prove suppletive² seguendo gli stessi criteri utilizzati per la sessione normale e che tali prove devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Per quanto riguarda la prova nazionale, questa potrà essere espletata, a seconda delle singole situazioni, in prima e seconda sessione suppletiva secondo le date fissate a livello nazionale (per l'esame 2017, rispettivamente, il giorno 22 giugno 2017 ed il giorno 4 settembre 2016, con inizio sempre alle ore 8.30).

Il genitore deve presentare un certificato medico che attesti l'impossibilità del candidato a sostenere gli scritti e/o orali per motivi di salute, con l'indicazione del periodo.

Le ipotesi per affrontare una situazione del genere possono essere le seguenti, fermo restando che un candidato assente non giustificato non ha diritto a prove suppletive:

- se si prospetta un'assenza prolungata, si possono utilizzare misure "equipollenti" (la sottocommissione si reca nella struttura ospedaliera, in accordo con i sanitari³ oppure al domicilio dell'alunno; un commissario scrive sotto dettatura dell'alunno il compito, nel caso l'alunno sia impossibilitato a scrivere ecc.); in tal modo si può anche evitare una successiva sessione suppletiva degli esami prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico seguente.

- Il Presidente fissa un nuovo calendario per le prove (scritte e/o orali) nelle quali il candidato non ha potuto essere presente (prove suppletive); si seguono tutte le procedure previste (presentazione terne ecc.). La decisione deve essere comunicata formalmente alla famiglia per iscritto con l'indicazione della/e nuova/e data/e per le prove.

Per quanto riguarda la *sessione suppletiva*, questa ha luogo quando la commissione viene riconvocata per quei candidati che, per gravissimi motivi di salute e nonostante misure equipollenti, non erano in grado di sostenere tutte o parte delle prove entro il termine di chiusura della prima sessione (30 giugno).

La sessione deve aver luogo entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Il presidente stabilisce il calendario delle varie operazioni. Su molti aspetti non esistono disposizioni chiare per il primo ciclo, mentre vengono emanate precise disposizioni per l'esame di stato del secondo ciclo (Si veda, ad esempio, DM 6 luglio 2016 n. 553).

A proposito della sottocommissione e commissione occorre sottolineare che vanno riconvocate entrambe in quanto alcuni adempimenti spettano all'intera commissione; la loro composizione dovrà essere la medesima di quella ordinaria, garantendo, in ogni caso, che siano presenti i docenti di tutte le discipline. I docenti trasferiti o in quiescenza devono essere sostituiti.

Quando la designazione a componente di commissione riguardi docenti che siano stati nell'anno scolastico precedente supplenti temporanei o inclusi nelle graduatorie, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all'Amministrazione. A tali docenti compete esclusivamente un incarico quale membro effettivo della sottocommissione per il tempo strettamente necessario all'esame e alla valutazione dell'alunno/degli alunni, da intendersi come prestazione circoscritta, con esclusione pertanto di una specifica stipula di contratto e relativo trattamento retributivo e con il solo compenso connesso all'espletamento degli esami⁴.

¹ Ad esempio, OM 4 maggio 2017, n. 257.

² DPR 14 maggio 1966 n. 362 art. 6.

³ CM 7 agosto 1998 n.353 – *Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, par. Iscrizione degli alunni e rapporti con la scuola di provenienza*; RD 4 maggio 1925 n. 625, art. 102.

⁴ Si veda nota MIUR prot. 14187 dell'11 luglio 2007.